

Associazione "PATRIA E COSTITUZIONE"

Codice Fiscale 97988120586



VERBALE di ASSEMBLEA dei SOCI del 20/07/2023
ADEGUAMENTO dello STATUTO al D.LGVO 3 luglio 2017, N. 117

Il giorno 20 del mese di luglio 2023, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto sociale all'art. 15, si è tenuta l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Modifica statuto sociale vigente per iscrizione al RUNTS;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 18.00 il Presidente dell'associazione dottor Stefano Fassina dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a Segretaria la dottoressa Laura Lauri.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della costituzione dell'assemblea ex art 19 del vigente statuto e dichiara l'assemblea atta a deliberare.

Il Presidente ricorda all'assemblea che lo statuto sociale è già stato adeguato al D.lgvo 117/2017 in data 10/06/2020 e che l'organo amministrativo ha provveduto alla registrazione dello stesso presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Orvieto in data 23/06/2020 scontando imposta di registro per €uro 200,00.

Il Presidente informa i soci che il l'Ufficio Regionale dell'Associazionismo non ha accolto l'istanza di iscrizione dell'associazione presso ARTES e ha dato indicazioni, in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e alle circolari Ministeriali sugli adeguamenti statutari, sulla necessità di modificare lo statuto sociale al fine di acquisire la qualifica di ETS ed essere iscritta presso la sezione APS del RUNTS in sede di trasmigrazione.

Il Presidente dà lettura dei nuovi Accordi degli Associati, redatti secondo le indicazioni della Regione Lazio, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alle Circolari del Ministero del Lavoro, che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS.

L'acronimo APS si intenderà parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data di effettiva iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

Dopo ampia discussione l'assemblea delibera con voto unanime di:

- approvare la modifica integrale degli Accordi degli Associati comprensiva della nuova denominazione di "PATRIA COSTITUZIONE APS" e di adottare il nuovo Statuto nel testo proposto e allegato sotto la lettera "A";

L'assemblea dà mandato al Presidente di iscrivere l'associazione al RUNTS nella sezione APS, lo investe di ogni potere e lo abilita a svolgere tutte le formalità e gli adempimenti di legge necessari e conseguenti per l'esecuzione di quanto deliberato, e ad apportare alle delibere prese e al presente verbale tutte quelle modificazioni, integrazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste al fine del consolidamento dell'iscrizione al R.U.N.T.S. - Sezione A.P.S..

Associazione "PATRIA E COSTITUZIONE"
Codice Fiscale 97988120586




Alle ore 20.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente



La Segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE 6
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 (Torino)
Emitto in data 25.07.2023 serie 3 al n. 1807
Versato € ... ESONTE

DIRETTORE
Il Funzionario
Stefano Zilberstein




Allegato "A" al Verbale di Assemblea del 20/07/2023

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PATRIA E COSTITUZIONE APS"**

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. DENOMINAZIONE

L'Associazione "PATRIA E COSTITUZIONE APS" è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

L'acronimo APS si intende parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data di effettiva iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2. SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e/o Assemblea e non costituisce modifica dello statuto sociale.

Si potranno istituire e chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo e/o Assemblea.

Art.3. DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e Attività

Art. 4. FINALITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione persegue le proprie finalità mirando ad accrescere la cultura civica dell'Italia al servizio del bene comune e delle istituzioni attraverso la formazione delle competenze e l'impegno civile.

Art. 5 ATTIVITA'

Per il perseguimento delle richiamate finalità l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

- lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

In particolare, l'associazione promuove l'attività rivolta alle persone che desiderano dedicare il proprio tempo alla vita pubblica e istituzionale nella consapevolezza di essere attori di innovazione nella vita professionale, civile e politica, finalizzate a favorire:

1. la promozione della dignità del lavoro, della giustizia sociale, della conversione ecologica dell'economia, della sovranità democratica nazionale e della cooperazione nell'Unione europea e internazionale nel quadro imprescindibile dei principi della Costituzione Italiana, tenendo conto dell'evoluzione del dibattito culturale e accademico nazionale, europeo e internazionale;
2. la cultura civica del Paese al servizio del bene comune e delle istituzioni valorizzando la piena partecipazione dei cittadini alla crescita democratica dell'Italia e dell'Europa;
3. l'elaborazione e il confronto tra proposte e soluzioni miranti a realizzare concretamente gli ideali di uguaglianza, libertà, solidarietà e responsabilità verso la natura;
4. il dialogo e la collaborazione tra associazioni e aggregazioni in genere che operano nel campo democratico;
5. le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte ai lavoratori da riqualificare, ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti, ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati, a persone che intendano impegnarsi nelle attività degli ETS e ad altri ETS o enti senza scopo di lucro;
6. la gestione e promozione di attività di formazione universitaria e post-universitaria, direttamente o in partenariato con altri soggetti, anche attraverso l'insediamento e il decentramento, da parte di atenei italiani ed esteri, di corsi per il conseguimento di diplomi di laurea universitari, di diplomi di specializzazione e di master;
7. l'istituzione la promozione e gestione di centri di ricerca scientifica e sociale;
8. la promozione e gestione di studi e ricerche innovative;
9. la predisposizione, gestione e realizzazione di progetti di ricerca, laboratori e centri di ricerca comprese la comunicazione e la divulgazione delle attività e dei risultati;
10. la promozione dell'educazione alla legalità che ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza attraverso la diffusione della cultura dei valori civili e la consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità.
11. la promozione dell'educazione alla legalità finalizzata ad aiutare e a comprendere come l'organizzazione della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette;
12. la promozione di attività dirette a difesa dei diritti umani come diritti inalienabili dell'uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
13. la promozione di attività dirette a tutelare i diritti civili, quei diritti fondamentali, inviolabili ed irrinunciabili riconosciuti a tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali;
14. la promozione di attività dirette a tutelare i diritti sociali quali servizi erogato dalla PA al fine di garantire una rete di protezione sociale come l'istruzione, la sanità, le pensioni, la previdenza sociale e i servizi socioassistenziali;

15. la promozione di attività per l'educazione al consumo e dirette alla tutela della salute, sicurezza, qualità dei prodotti e dei servizi;
16. la promozione di attività finalizzate a realizzare l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociali di un qualsiasi individuo prescindendo dal genere, religione, convinzione personali, razza e origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale e politico;
17. la promozione di attività di solidarietà come impegno etico / sociale a favore di terzi prendendosi cura della comunità e aiutando il prossimo, in particolare le persone più vulnerabili e isolate;
18. la promozione di attività di banche del tempo, il sistema basato sullo scambio gratuito del tempo, in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi.
19. la promozione di attività culturali, artistiche e ricreative atte a sviluppare, integrare e intrattenere;
20. la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
21. l'organizzazione di esposizioni, eventi, convegni, seminari e ogni altra attività riguardante l'arte e la cultura;
22. attività editoriali quali libri, giornali, riviste e periodici anche in forma digitale;
23. la possibilità, per chiunque, di contribuire alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso eventi, pubblicazioni e attività di sensibilizzazione;

L'Ente potrà, inoltre, collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

Altresì l'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipazione a bandi e gare, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni, accreditamenti con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

Art. 6 ATTIVITA' DIVERSE

Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 7. RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Soci

Art.8. SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vigè il principio del voto singolo ex art 2538 c.c.. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo, anche mail/elettronici, indicati nel Libro dei Soci.

Art. 9. DOMANDA AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 60 giorni. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 10: RIGETTO DOMANDA AMMISSIONE

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente con raccomandata e da evadersi entro 60 giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione, versare la quota associativa annualmente stabilita e versare l'eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è rivalutabile.

Perdita della qualità di socio

Art. 12.

La qualità di socio si perde:

1. per morte;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. dietro presentazione di dimissioni scritte - tale recesso avrà decorrenza immediata, restando fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
4. per esclusione.

La qualifica di socio decade dalla qualifica di socio per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., ovvero pec, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita per esclusione della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente. Il ricorso verrà discusso in occasione alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'associazione.

Sostenitori

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione e di partecipare alla vita associativa.

Risorse Umane

Art. 14. VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17



comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 15. LAVORATORI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16.

Sono organi e cariche dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
4. l'Organo di controllo, laddove eletto;
5. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

L'Assemblea

Art. 17. L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 18. CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante avviso di convocazione fatto pervenire ai soci ai recapiti risultanti dal libro soci mediante mezzi, anche tecnologici, che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito e può indicare anche la data della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 19. DELIBERE

PATRIA & COSTITUZIONE STATUTO APS

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina il Presidente Onorario;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di reiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari e ogni altro regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- i) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- k) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 20. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile; nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 21. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI STRAORDINARI

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 22. DELEGHE

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. A ogni rappresentante dei soci Altre Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio. Vigè il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 c.c..

ART. 23. VOTAZIONI

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART.24. COLLEGAMENTO AUDIO VIDEO

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo

Art. 25.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio direttivo designa nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 26. CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno 5 giorni prima della riunione mediante mezzi, anche tecnologici, che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche e/o telematiche e/o social, con sole 24 ore di preavviso

Art. 27. COSTITUZIONE E DELIBERA

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

ART.28. COLLEGAMENTO AUDIO VIDEO

La riunione del Consiglio direttivo essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

1. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari

HW gw

oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 29. POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività.

Il Consiglio:

- a) compie tutti gli atti e, le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- d) determina le quote associative annuali, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'associazione;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) predisporre le bozze il bilancio/ rendiconto annuale, eventuale bilancio preventivo, e bilancio sociale da presentare in assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- h) redige i Regolamenti assembleari e i Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione;
- i) istituisce il comitato scientifico;
- j) istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- k) individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6;
- l) conferisce procure generali e speciali.

Art. 30.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti in ordine di preferenze e dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui sono subentrati

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio decade e il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 31.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

È autorizzato ad aprire conti correnti, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 32.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre i documenti di bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 33.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e al registro dei volontari.

Comitato Scientifico

Art. 34.

Il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Scientifico stabilendone la composizione, anche su proposta dell'Assemblea dei soci, e la durata. Il Comitato scientifico promuove, organizza e svolge attività di ricerca e divulgazione negli ambiti e sui temi oggetto dell'associazione.

Organo di controllo e Revisore Legale

Art. 35.

L'Assemblea nomina, quando previsto dalla legge, ovvero se ritenuto opportuno, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge, o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Handwritten initials in blue ink, possibly "A" and "B".

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 36 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- 2) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- 3) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 4) quote associative annuali;
- 5) contributi dei soci;
- 6) contributi di privati e imprese;
- 7) eredità, donazioni e legati;
- 8) contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- 9) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- 10) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- 11) rendite patrimoniali;
- 12) entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
- 13) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizioni di cui al D.Lgvs 117/2017

Art. 37 – DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E IMPIEGO

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Bilancio di Esercizio / Rendiconto di Cassa / Bilancio Sociale

Art. 38. BILANCIO DI ESERCIZIO- RENDICONTO DI CASSA / BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone e approva bozza dei documenti di bilancio/rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I documenti di bilancio/rendiconto vanno redatti con le modalità e le formalità previste dall'art 13.

Il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio/rendiconto.

I documenti di bilancio/rendiconto devono essere sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I documenti di bilancio/rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

I documenti di bilancio/rendiconto e il bilancio sociale di cui agli articoli 13 e 14 CTS, e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Libri Sociali

Art. 39 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Publicità e trasparenza

Art. 40.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai documenti di bilancio / rendiconto annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate per raccomandata al Presidente dell'associazione.

L'associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, ha gli obblighi di trasparenza ex art 14 c.2 CTS per i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Modifiche statuto

Art. 41 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Controversie

Art. 42 - CONTROVERSIE

Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea a tale scopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.

Il Foro competente è quello di Roma.

Scioglimento

Art. 43 – SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Completezza Statuto

Art. 44 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]

LA SEGRETARIA
[Handwritten signature]



